

**ORDINANZA N. 243**

**Oggetto: CHIUSURA TEMPORANEA DEL VARCO PIAZZALE MONTAZ DI SOTTO PER LAVORI .**

**IL SINDACO**

Vista la richiesta di occupazione suolo pubblico del 07/09/2020, iscritta al cronologico n. 9786 del protocollo del comune di Valtournenche, da parte del Sig. COGHI Edoardo per l'effettuazione di operazioni con autogru sul fabbricato identificato al Foglio 36 Particella 999 e adiacente al piazzale comunale di fraz. Montaz previste durante il giorno di sabato 12 settembre 2020;

Appurata, pertanto, la necessità di chiudere temporaneamente il varco per e dal piazzale comunale della frazione onde consentire l'esecuzione dei lavori in sicurezza;

Visti gli art. 5 comma 3, 6 e 7 del "Nuovo Codice della Strada", emanato con D.lg. 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il "Regolamento d'esecuzione e d'attuazione del nuovo Codice della Strada", emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento proposto;

**ORDINA**

- 1) la **temporanea chiusura del varco per e dal piazzale comunale di fraz. Montaz in Valtournenche dalle ore 09.00 alle ore 18.00 di sabato 12 settembre 2020** e, comunque, fino al termine degli interventi con autogru sull'immobile identificato da Catasto al Foglio 36 Particella 999 da parte del Sig. Coghi Edoardo;
- 2) Il personale di cui all'art. 12 del C.d.S., emanato con D.Lgs. n°285 del 30/04/92, è incaricato della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;
- 3) Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli art. 6 e 7 del Codice della Strada;
- 4) Ai sensi dell'art.3 comma 4, art.5 comma 3, della L. 07/08/90 n°241, si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 06/12/71 n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o violazioni di Legge, entro 60 giorni della pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale d'Aosta;
- 5) In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere posto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/92.

**LA DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI DOVRA':**

- 1 Provvedere alla posa di idonea segnaletica stradale di avviso e preavviso. **I divieti di transito dovranno essere posti almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori;**
- 2 Osservare le vigenti norme in materia di antinfortunistica, con particolare attenzione alle protezioni poste a mezzi, scavi, materiali che impediscano lo spargimento di detriti, liquidi e/o polveri sul manto stradale e aree di pubblica fruizione;
- 3 Dovrà essere garantita la sicurezza pubblica e, in particolare, il transito pedonale e veicolare delle persone. Qualora non fosse possibile garantire il transito dei pedoni, dovranno essere individuati dei percorsi alternativi, ed inoltre avvisare le persone residenti;
- 4 Al termine dei lavori dovrà provvedere al **regolare ripristino dello stato dei luoghi** con la rimozione di tutti gli ostacoli, che vengano a trovarsi sul manto stradale e/o area ad uso pubblico.

Valtournenche, il 10/09/2020

**Sottoscritta dal Sindaco  
(MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE)  
con firma digitale**